



## COMUNE DI MERGO

### Provincia di Ancona

60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241

ORIGINALE

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.29 del Reg. Data 30-10-12

-----  
**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE  
 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012**  
 -----

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CORINALDESI GIUSEPPE	P	BALLARINI ANDREA	A
ANASTASI CARLO	P	GATTA MICHELE	P
CINTI ALBERTO	P	VAI FLAVIO	P
COSTANTINI ALESSANDRO	P	STOPPONI DANTE	A
SERINI MARTA	P	BARBARESI LORENA AMABILIA	A
CORINALDESI PAOLO	P	CORINALDESI MARTINA	A
BARATTINI MARCO	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 9

In carica n.13

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CORINALDESI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario Comunale Sig. ZAMMARANO NORBERTO
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

BARATTINI MARCO  
 GATTA MICHELE  
 VAI FLAVIO

- La seduta é PUBBLICA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:  
 i responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49 del  
 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, hanno espresso parere  
 apposto

L'Assessore **Alberto Cinti** illustra la proposta inserita al n. 3 dell'o.d.g..

Il Consigliere **Flavio Vai** ricorda che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio l'Amministrazione comunale dichiarava di voler mantenere le aliquote di base dell'IMU. Con l'odierna proposta viene smentita tale intenzione, mentre si evitano tagli che potrebbero farsi alle spese: riducendo le aree comunali o il compenso al revisore dei conti, oppure facendo una politica più accorta in tema di differenziazione dei rifiuti.

**Entra il Consigliere Martina Corinaldesi. Sono presenti in Aula n. 10 Consiglieri Comunali.**

Il **Sindaco** dichiara che le percentuali di raccolta differenziata del Comune di Mergo sono in linea con quelle di tutti i Comuni limitrofi, e pone dubbi sulla efficacia del sistema di raccolta.

L'Assessore **Alberto Cinti** fa presente che con un solo addetto alla vigilanza in organico è difficile effettuare seri controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

L'Assessore **Carlo Anastasi** rivendica i risparmi conseguiti dall'Amministrazione comunale alla voce "personale dipendente", per mancata copertura del turn-over e tagli alla produttività, ricordando che l'istituzione di una quarta area non ha comportato oneri aggiuntivi. Quanto alla raccolta differenziata, fa presente che la popolazione, soprattutto quella anziana, fa difficoltà a ad abituarsi a tale nuovo sistema.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti** gli art. 8 e 9, del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del Dl. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**Dato atto** che l'art. 14, comma 6, del Dlgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**Evidenziato** che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle"*

*fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";*

**Atteso** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Dlgs. legislativo n. 446/97.

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art. 13, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) Aliquota di base 0,76 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali.
- 2) Aliquota abitazione principale 0,40 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali.
- 3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento: riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Dpr. n. 917/86, che dispone "*non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60*

*e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato*”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- 5) I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**Tenuto conto** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Considerato**, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**Evidenziato**, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200;

**Atteso** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504 *"le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari"*.

**Tenuto conto** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-*bis*, del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

**Dato atto** che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**Evidenziato** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello

0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**Considerato** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**Atteso** che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52, Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17, del Dlgs. 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** l' art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 9, comma 3 del D.L. n. 174/2012 ;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**CON** votazione espressa per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti, dal seguente esito: voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 1 (Flavio Vai), astenuti n. 1 (Martina Corinaldesi)

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

ALiquota FABBRICATI IN GENERE	0,95 %
ALiquota AREE FABBRICABILI	0,80 %
ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	0,40 %
ALiquota FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,20 %
ALiquota IMMOBILI CATEGORIA C1 - C3 - D	0,80 %
ALiquota IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE A (AD	

ECCEZIONE DEGLI A10) LOCATI CON REGOLARE CONTRATTO REGISTRATO	0,80 %
ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTANDO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI, E COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	0,80 %
ALIQUOTA UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI E ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DA PARTE DELL'E.R.A.P	0,76 %
ALIQUOTA ABITAZIONI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 2°GRADO DI PARENTELA	0,80 %

- 3) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
  - b) la detrazione prevista alla lett. a) è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200;
- 4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 5) Di stabilire che ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dell'I.M.U., per poter beneficiare dell'applicazione della aliquote ridotte:

ALiquota Immobili Categoria Catastale A (ad eccezione degli A10) Locati con regolare contratto registrato	0,80 %
ALiquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,80 %
ALiquota abitazioni concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado di parentela	0,80 %
ALiquota unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolamente assegnati da parte dell'E.R.A.P	0,76%

i soggetti passivi devono presentare apposita comunicazione autocertificando (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) la sussistenza delle condizioni per ottenere l'agevolazione. Le autocertificazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento ed hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarate. La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine stabilito fa perdere il diritto all'applicazione delle agevolazioni;

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare nella seduta odierna

7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con successiva e separata votazione effettuata per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti, dal seguente esito: voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Flavio Vai, Martina Corinaldesi).



il Responsabile dell'Area Competente in data 18-10-2012 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE**  
LORENZETTI ANTONELLA

---

il Responsabile dell'Area Finanziaria in data 18-10-2012 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
LORENZETTI ANTONELLA

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

CORINALDESI GIUSEPPE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

GIULIONI GIULIANO

-----  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-11-12 \*\*\*\*\*, e nel sito web istituzionale comunale ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009

li, 07-11-12

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIULIONI GIULIANO

---

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- il 30-10-2012 perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO  
GIULIONI GIULIANO